



Comune di  
**CASTELNUOVO di GARFAGNANA**

Provincia di Lucca

P.I. 00204360465 - Sede in Via Vallisneri, 1- 55032 Castelnuovo Garf. (LU)

Il Sindaco

Ordinanza N°. 61 /2010

Castelnuovo Garfagnana, li 28/09/2010

**ORDINANZA ESECUZIONE LAVORI**  
(Artt. 50 e 54 D. Lgs. 18/08/2000 n° 267)

**OGGETTO: Rimozione piante dalle scarpate adiacenti alle strade provinciali SSPP 13 di Valdarni, n. 43 di Monteperpoli e SR 445 della Garfagnana.**

**IL SINDACO**

Vista la comunicazione prot.n. 123139/2010 del Funzionario P.O. e Responsabile dell'U.O.C. Pedamontana – Servizio Tecnico e Polizia Provinciale – Provincia di Lucca, con la quale veniva indicata l'opportunità di adottare provvedimenti atti all'abbattimento delle alberature prospicienti le strade Provinciali SSPP 13 di Valdarni, n. 43 di Monteperpoli e SR 445 della Garfagnana, che causa anche gli ultimi intensi eventi meteorologici, risultano di potenziale pericolo per la pubblica incolumità, in quanto protese verso la strada e quindi conseguentemente suscettibili di crollo sulla stessa, nonché possibile causa di dissesto e crollo dei muri di contenimento;

Verificato che i proprietari di tutti i fondi confinanti le strade pubbliche, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale descritte nel capoverso precedente, sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse.

Ritenuto per le motivazioni sopra indicata, opportuno ingiungere ai privati proprietari frontisti delle suddette strade di provvedere all'abbattimento di tutte le alberature prospicienti la strada, per una profondità di 5,00 ml., a monte e a valle della strada stessa, oltre a quelle che pur eccedendo da detto limite, risultassero pericolose per la circolazione stradale, salvaguardando in deroga situazioni di alberature di pregio o in situazioni particolare, al fine di evitare pericolo per l'utenza di dette strade.

Considerato necessario provvedere in merito, al fine di evitare pericoli per la viabilità derivati dalla situazione sopra citata.

Rilevata l'urgente necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati;

Visti gli artt. 16, 17, 29 e 30 del D.Lgs. 285/1992 e gli artt. 26e 27 del DPR 495/1992, che stabiliscono norme sulle piantagioni de alberi e sulla manutenzione dei pendii in adiacenza a strade pubbliche;

Visti gli artt. 892, 894, 895 e 896 del Codice Civile;

Visti gli artt. 50 e 54 del decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

**ORDINA**

**ATUTTI I PROPRIETARI O TENUTARI, frontisti delle seguenti strade:**

**SSPP 13 “di Valdarni”, n. 43 “di Monteperpoli” e SR 445 “della Garfagnana”**

Di eseguire nel il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data della presente ordinanza, il taglio di tutte le piante esistenti lungo il bordo delle strade suddette, entro una fascia minima profonda 5,00 ml. a monte e a valle della sede stradale, misurata orizzontalmente a partire del confine di proprietà stradale, e ogni alberatura oltre tale fascia che, per essiccamento, forte inclinazione, risulti pericolosa per la circolazione stradale, in previsione di eventi meteorologici intensi;

**CON DIFFIDA**

che, trascorso infruttuosamente detto termine, le operazioni sopraelencate potranno essere eseguite d'ufficio da parte dell'Amministrazione Provinciale, con smaltimento della vegetazione rimossa a cura della stessa, senza che i proprietari abbiano nulla a pretendere.

Controlli sul rispetto dell'ordinanza saranno svolti da Funzionari della Provincia, ed, in generale, da tutti gli agenti accertatori previsti dall'art. 12 del Codice della Strada, in collaborazione con gli uffici comunali che provvederanno all'identificazione dei proprietari dei fondi interessati.

Il tutto come sopra specificato, fatta salva ogni azione contravvenzionale al riguardo e ferme restando la responsabilita' civile e penale dei proprietari stessi per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza, oltrechè dal mancato rispetto degli obblighi imposti ai proprietari dei fondi confinanti le pubbliche vie previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia.

Le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno sanzionate amministrativamente a norma delle vigenti disposizioni di Legge, di cui all'art. 29, comma 3, del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), lasciando impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale. (art. 650 codice penale).

### **RICORDA**

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR Toscana, entro 60 giorni, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione.

Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. si comunica che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Canozzi Vincenzo.

### **DISPONE**

- Che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità mediante affissione all'Albo comunale e della Comunità Montana della Garfagnana e affissione alle bacheche presenti sul territorio interessato;

Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:

- All'amministrazione Provinciale di Lucca;
- Al Comando di Polizia Provinciale della Provincia di Lucca;
- Al Comando del Corpo Forestale dello Stato;
- Al Comando di Polizia Municipale Comunale;
- All'Ufficio Tecnico Comunale;



**IL SINDACO**  
Gaddo Lucio Gaddi